

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE

24.10.2003

N. 1283

Applicazione art. 8 comma 3 della

L.R. 36/99 - Agricoltura biologica: autorizzazione temporanea all'impiego di alimenti di origine agricola convenzionali su tutto il territorio regionale.

Determinazioni.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Si comunica ai Sigg.ri inserzionisti che gli atti da pubblicarsi nel B.U. n. 1 del 07.01.2004

devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi, n. 15 - 16121 Genova entro le ore

13.00 del giorno 19.12.2003 mentre gli atti da pubblicarsi nel B.U. n. 2 del 14.01.2004 debbono

pervenire alla medesima Redazione entro le ore 13.00 del giorno 24.12.2003.

Anno XXXIV - N. 50

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Parte II 10.12.2003 - pag. 3810

Determinazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Reg. CEE n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico ed alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, così come integrato dal Reg. CE n. 1804/99;

Visto l'allegato 1 del citato Regolamento, parte B, relativo agli animali e prodotti animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina e del pollame, capoverso 4,

"alimentazione", ed in particolare il punto 4.2, il quale stabilisce che gli animali devono essere alimentati con alimenti biologici;

Richiamato altresì il punto 4.9, il quale prevede, in caso di perdite di produzione foraggera causate da avversità climatiche eccezionali, che le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare l'utilizzo di una percentuale più elevata di alimenti convenzionali per un periodo limitato e relativamente ad un'area specifica;

Vista la L.R. 36/99 "interventi per la valorizzazione e la promozione dell'agricoltura di qualità e norme sul metodo di produzione biologico";

Visto l'art. 8

"Disposizioni per l'agricoltura biologica" della citata L.R. 36/99 che stabilisce:

al comma 2 che i principi e i metodi dell'agricoltura e dell'allevamento biologici sono definiti dall'allegato A;

al comma 3 che gli allegati A, B e C possono

essere modificati con Deliberazione della Giunta regionale;

Visto l'allegato A della citata L.R. 36/99 "norme per le produzioni ottenute mediante metodi di coltivazione e allevamento biologici", ed in particolare il punto 4.1 del titolo V "Alimentazione";

Rilevato che l'eccezionalità della siccità, che ha interessato nel corrente anno tutto il territorio regionale, ha causato sia una forte perdita delle produzioni foraggere, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, sia una sensibile diminuzione nella produzione di carne e di latte;

Rilevato inoltre lo stato di grave difficoltà delle aziende zootecniche biologiche nel reperimento e nell'approvvigionamento di materie prime di origine biologica certificata per talune tipologie di prodotti, in particolare fieno, paglia, e granaglie per uso zootecnico; tale situazione di scarsa disponibilità di tali prodotti, accompagnato da un considerevole aumento dei prezzi, sta creando notevoli difficoltà e negative ricadute per il comparto;

Considerato inoltre che per alcune aree montane sono maturati i presupposti per la proposta di "calamità naturale";

Vista la DGR n. 1166 del 26.09.2003 con la quale è stata approvata la proposta di riconoscimento del carattere di eccezionalità della siccità e della grandinata in alcuni Comuni della provincia della Spezia;

Viste le note delle Organizzazioni Professionali di Categoria, maggiormente rappresentative a livello regionale, del Coordinamento Funzioni Ispettive e dell'Associazione Produttori Biologici e Biodinamici "Liguria Biologica" con le quali è stata richiesta l'applicazione per il territorio regionale del sopracitato punto 4.9 del Reg. CE n. 2092/91;

Ritenuto necessario applicare per tutto il territorio regionale la deroga per l'utilizzo di una percentuale più elevata di alimenti convenzionali ai sensi del punto 4.9 dell'allegato 1, parte B, del Reg. CEE n. 2092/91;

Ritenuto pertanto modificare l'allegato A, Titolo V punto 4.1, ai sensi dell'art. 8 comma 3, della citata L.R. 36/99;

Ritenuto opportuno:

stabilire la durata dell'applicazione della deroga in 10 mesi a partire dall'esecutività del presente atto;

autorizzare, qualora l'allevatore non sia in grado di reperire alimenti ottenuti esclusivamente con il metodo di produzione biologica, l'impiego di alimenti provenienti da colture convenzionali nell'arco del sopracitato periodo di applicazione della deroga come segue:

-per una percentuale massima del 50% della ss per gli erbivori e per le altre specie;

--per una percentuale massima del 50% della ss nella razione giornaliera;

Atteso inoltre che i tutti i prodotti convenzionali utilizzati nell'alimentazione devono essere

esenti da organismi geneticamente modificati (OGM);

Atteso che lo stesso punto 4.9, dell'allegato 1, parte B, del Reg. CEE n. 2092/91, prevede che l'Organismo di controllo applica tale deroga ai singoli operatori biologici;

Ritenuto opportuno stabilire inoltre che l'Organismo di controllo conceda la deroga a seguito di specifica richiesta da parte dell'operatore biologico e dietro verifica della disponibilità effettiva di alimenti da parte dell'operatore;

Ritenuto inoltre opportuno stabilire che entro il 30.07.2004 gli Organismi di controllo comunichino al Servizio Produzioni Agricole, Promozione e Assistenza Tecnica l'elenco degli operatori biologici cui è stata concessa la deroga;

Ritenuto altresì opportuno comunicare il presente atto al Ministero delle Politiche Agricole e Forestale, per la successiva informazione della Commissione Europea;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per l'Agricoltura e l'Entroterra

DELIBERA

1. di avvalersi, per i motivi in premessa indicati, di quanto previsto dal punto 4.9 dell'allegato 1, parte B del Teg. CEE n. 2092/91, per tutto il territorio regionale;

2. di modificare l'allegato A, Titolo V punto 4.1 "Alimentazione", ai sensi dell'art. 8 comma 3, della citata L.R. 36/99;

3. di stabilire la durata dell'applicazione della deroga in 10 mesi a partire dall'esecutività del presente atto;

4. di autorizzare, qualora l'allevatore non sia in grado di reperire alimenti ottenuti esclusivamente con il metodo di produzione biologica, l'impiego di alimenti, privi di OGM, provenienti da colture convenzionali nell'arco del sopracitato periodo di applicazione della deroga:

--per una percentuale massima del 50% della ss per gli erbivori e per le altre specie;

--per una percentuale massima del 50 % della sostanza ss nella razione giornaliera;

5. di stabilire che l'Organismo di controllo conceda la deroga a seguito di specifica richiesta da parte dell'operatore biologico e dietro verifica della disponibilità effettiva di alimenti da parte dell'operatore;

6. di stabilire che entro il 30.07.2004 gli Organismi di controllo comunichino al Servizio Produzioni Agricoltura, Promozione e Assistenza Tecnica l'elenco degli operatori biologici cui è stata concessa la deroga;

7. di comunicare il presente atto al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per la successiva informazione della Commissione Europea.

IL SEGRETARIO

Franco Rizzo